

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 / 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) nel giorno 6 del mese di agosto, si è riunito alle ore 14.30 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

All'appello nominale risultano presenti:

N.	NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENZA
1	Giovanni Gianotti	Presidente	presente in video-collegamento
2	Carla Paganella	Vicepresidente	assente
3	Filippo Maria Pighetti	Consigliere	presente in video-collegamento

Assume la presidenza il presidente Giovanni Gianotti.

Assiste in qualità di segretario il direttore Quirino Gianoli.

Il presidente Gianotti, constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza del consiglio, dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare; introduce la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE TARIFFE DEL TPL PER L'ANNO 2024 – RINVIO APPROVAZIONE NUOVO TITOLO DI VIAGGIO DELLA DITTA S.T.P.S. S.P.A. -

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, all'art. 44, comma 4, punto h), stabilisce che: "La giunta regionale...disciplina le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)";
- la Regione Lombardia con deliberazione n. XII/2660 del 1° luglio 2024 ha dato atto che:
 - il parametro α previsto dal Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4 tra i fattori per il calcolo dell'adeguamento annuale delle tariffe risulta pari a 1,40%;
 - la percentuale di adeguamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'algoritmo di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale n. 4/2024, risulta pari a 0,175% come dettagliato nell'Allegato A) della citata deliberazione;
- la Regione Lombardia con la medesima deliberazione n. XII/2660 del 1° luglio 2024 ha disposto:
 - di non applicare per l'anno 2024 l'adeguamento delle tariffe del Sistema Tariffario Lineare (STIL) relative al servizio ferroviario e delle tariffe integrate IVOL e IVOP e di rinviare la contabilizzazione dell'adeguamento 2024 in occasione dell'adozione del provvedimento di adeguamento delle tariffe previsto per l'anno 2025 sulla base del metodo di capitalizzazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione;
 - che le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale dei Bacini di Brescia e di Sondrio e Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:

- a) adottino gli atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2024 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal REG CE n. 1370/2007;
- b) limitatamente alle Agenzie per il TPL di Brescia e Sondrio, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo "lo viaggio – Trenocitta", applicando i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 1204/2010;
- c) definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione "lo viaggio in famiglia – abbonamenti", applicando i criteri stabiliti nella D.G.R. n.1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;
- d) eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario anche in applicazione di quanto previsto dal comma 5bis, art. 44 della l.r. 6/2012;
- e) individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025. In caso contrario si applica quanto previsto dal comma 5 bis, art. 44 della l.r. 6/2012, lett. a);
- f) procedano alla comunicazione alla Regione dei provvedimenti adottati, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata;

CONSIDERATO che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 16 del 28 novembre 2023, ha individuato gli indicatori e gli obiettivi per l'adeguamento delle tariffe per l'anno 2024, di seguito rappresentati in tabella, necessari per il calcolo dell'adeguamento previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2014 secondo il meccanismo **% adeguamento = α^* ($\frac{1}{2} + \beta$)** dove:

- ✓ α 2024 = 1,40% (valore corrispondente alla media aritmetica tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati - generale senza tabacchi - e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT);
- ✓ β = \sum i indicatori di qualità, dove i = 1,2,3,4 riguardano gli aspetti della frequenza, puntualità dei servizi offerti, soddisfazione dell'utenza e regolarità;

PARAMETRO DI QUALITA' (art. 26, c.3, b) Reg. Regionale 4/2014)	Indicatore	FONTI	Valore di riferimento	Valore obiettivo anno 2023	Validatore
I-Frequenza		Customer satisfaction regionale II semestre 2023/I semestre 2024	Voto 7,4	Valutazione superiore a 8	Regione
II-Puntualità dei servizi offerti	percentuale di corse arrivate in orario (entro 5')	Customer satisfaction regionale II semestre 2023/I semestre 2024	≥ 97 %	≥ 98,5% Voto customer regionale 7, 2	Regione
IX-Soddisfazione dell'utenza	Valore medio di bacino "Area attenzione al cliente nel complesso"	Customer satisfaction commissionata dalle aziende ad agenzia esterna		6,50	Calcolo del valore medio di bacino effettuato da agenzia esterna
VI-Regolarità	Valore medio di bacino "rispetto delle corse e delle fermate"	Customer satisfaction commissionata dalle aziende ad agenzia esterna		6,50	Calcolo del valore medio di bacino effettuato da agenzia esterna

ATTESO che:

- ✓ la predetta deliberazione del consiglio di amministrazione n. 16/2023 ha riservato all’Agenzia, per mezzo di soggetto terzo incaricato dalle aziende affidatarie dei servizi e nell’ambito delle attività di customer satisfaction uniforme su tutto il bacino della Provincia di Sondrio, la verifica del parametro IX-Soddisfazione dell’utenza e del parametro VI-Regolarità; alla customer regionale è invece lasciata la verifica dei parametri di I-Frequenza e II-Puntualità dei servizi offerti;
- ✓ con nota in data 28 marzo 2024, prot. n. 689, le aziende S.T.P.S. s.p.a, Automobilistica Perego s.p.a., Gianolini servizi e trasporti s.r.l, CTB soc. coop. e Autotrasporti Rainoldi & C. s.r.l. hanno trasmesso all’Agenzia il risultato dell’indagine di “Customer Satisfaction” dei servizi di trasporto pubblico della Provincia di Sondrio, relativa alla soddisfazione dell’utenza e alla regolarità;
- ✓ le aziende Bassi & C. s.a.s di Decensi Maurizio e Skiarea Valchiavenna non hanno comunicato a questi uffici il raggiungimento degli obiettivi di qualità per l’adeguamento anno 2024;

DATO ATTO degli esiti delle analisi dei dati della customer regionale indicati nella delibera n. XII/2660 del 1° luglio 2024 e dei risultati degli indicatori di qualità dell’indagine di customer svolta nel bacino di Sondrio che hanno raggiunto i valori target di riferimento:

PARAMETRO DI QUALITA' (art. 26, c.3, b) Reg. Regionale 4/2014)	Indicatore	FONTE	Valore obiettivo anno 2024	RISULTATO
I-Frequenza		Customer satisfaction regionale	≥ a 8	-0,125
II-Puntualità dei servizi offerti	percentuale di corse arrivate in orario (entro 5')	Customer satisfaction regionale	≥ 98,5%	-0,125
IX-Soddisfazione dell’utenza	Valore medio di bacino “Area attenzione al cliente nel complesso”	Customer satisfaction di bacino	6,50	+0,250
VI-Regolarità	Valore medio di bacino “rispetto delle corse e delle fermate”	Customer satisfaction di bacino	6,50	+0,250
			TOTALE	+ 0,250

VERIFICATO che:

- ✓ applicando il meccanismo di adeguamento annuale di cui all’art. 26, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2014 e considerando il valore degli obiettivi di qualità deliberati dall’Agenzia per l’anno 2024 pari ad + 0,250 cadauno, la percentuale di adeguamento per l’anno 2024 per le tariffe del bacino di Sondrio risulta essere:

$$\% \text{ adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta) = 1,40 * (\frac{1}{2} + 0,250) = 1,40 * (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 1,40 * \frac{3}{4} = 1,05\%$$

- ✓ limitatamente alle aziende Bassi & C. s.a.s di Decensi Maurizio e Skiarea Valchiavenna, applicando il meccanismo automatico di adeguamento annuale di cui all’art. 26, comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2014 e considerando pari a zero gli obiettivi di qualità deliberati dall’Agenzia per l’anno 2024, la percentuale di adeguamento per l’anno 2024 risulta essere:

$$\% \text{ adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta) = 1,40 * (\frac{1}{2} - 0,250) = 1,40 * (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = 1,40 * \frac{1}{4} = 0,35\%$$

RILEVATO che l’applicazione di tale percentuale di adeguamento determinerebbe solo in pochi e limitati casi la variazione delle tariffe vigenti, e ciò vale anche per il valore del titolo “lo viaggio – Trenocitta” il quale, in relazione al mantenimento dei prezzi vigenti per i titoli di viaggio regionali ferroviari, non subisce variazioni di prezzo;

RITENUTO pertanto opportuno non applicare per l'anno 2024 l'adeguamento delle tariffe rinviandone la contabilizzazione in occasione dell'adozione del provvedimento di adeguamento delle tariffe previsto per l'anno 2025 o, se antecedente, in occasione dell'adozione da parte di questa Agenzia del sistema tariffario integrato di bacino STIBM (in corso di elaborazione);

VALUTATA la comunicazione trasmessa dall'azienda S.T.P.S. s.p.a, con nota in data 17 luglio 2024, prot. n.1525, con la quale l'azienda intende sottoporre all'approvazione di questa Agenzia l'introduzione di un nuovo titolo di viaggio "Abbonamento annuale studenti";

RITENUTO, a fronte della predetta richiesta, di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67 della l.r. n. 6/2012, derogando alle disposizioni dell'art. 36, comma 5, del citato Regolamento Regionale n. 4/2014 per consentire ai gestori l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti, allo scopo di modulare l'adeguamento tariffario in relazione alle esigenze emerse nel territorio e a specifici obiettivi di mobilità;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del Regolamento Regionale n. 4/2014, degli indicatori e degli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025;

VISTE le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione in merito all'adeguamento delle tariffe previste dall'articolo 10, comma 1., lettera f), dello statuto dell'Agenzia;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la percentuale di adeguamento per l'anno 2024 per le tariffe del bacino di Sondrio risulta essere:

$$\% \text{ adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta) = 1,40 * (\frac{1}{2} + 0,250) = 1,40 * (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = 1,40 * \frac{3}{4} = 1,05\%$$

e che, limitatamente alle aziende Bassi & C. s.a.s di Decensi Maurizio e Skiarea Valchiavenna, la percentuale risulta essere:

$$\% \text{ adeguamento} = \alpha * (\frac{1}{2} + \beta) = 1,40 * (\frac{1}{2} - 0,250) = 1,40 * (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = 1,40 * \frac{1}{4} = 0,35\%$$

2. di stabilire, in ragione delle motivazioni in premessa illustrate, che la contabilizzazione dell'adeguamento delle tariffe per l'anno 2024 venga rimandata in occasione dell'adozione del provvedimento di adeguamento delle tariffe previsto per l'anno 2025 o, se antecedente, in occasione dell'adozione da parte di questa Agenzia del sistema tariffario di bacino STIBM (in corso di elaborazione);
3. di confermare i valori tariffari dei titoli di viaggio urbani ed interurbani di competenza del bacino di Sondrio, oltre che del titolo "Treno – Sondrio", così come approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 15 del 22 agosto 2023;
4. di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67 della l.r. n. 6/2012, derogando alle disposizioni dell'art. 36, comma 5, del citato Regolamento Regionale n. 4/2014, approvando la proposta di S.T.P.S. s.p.a., come da allegato 1, per l'inserimento del nuovo titolo di viaggio "Abbonamento annuale studenti" per il servizio extraurbano del bacino Chiavennasco-Morbegnese e del bacino Sondriese a far data dal 1° settembre 2024;

5. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 30 novembre 2024, l'individuazione degli indicatori e degli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2025;
6. di dare mandato al direttore affinché provveda a comunicare tempestivamente l'adozione della presente alla Regione Lombardia e alle aziende interessate;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Agenzia, negli spazi denominati "Amministrazione Trasparente".

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giovanni Gianotti

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO

Quirino Gianoli

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005